

## REGOLAMENTO (CE) N. 255/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2001

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche integrali («CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Apertura**

- (1) Il 17 maggio 2000, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> (di seguito denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di lampade fluorescenti compatte elettroniche integrali originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).
- (2) Il procedimento era stato avviato in seguito ad una denuncia presentata, il 4 aprile 2000, dalla European Lighting Companies Federation (in appresso denominata «il denunziante») per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di lampade fluorescenti compatte (integrali). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza delle pratiche di dumping sul prodotto in oggetto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti, previa consultazione, per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori esportatori e agli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché alle loro associazioni, ai rappresentanti dei paesi esportatori interessati, agli utilizzatori, ai fornitori e ai produttori comunitari all'origine della denuncia. Ha offerto inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e

hanno chiarito i particolari motivi della domanda di audizione hanno avuto la possibilità di essere sentite.

- (5) Visto il numero elevato di produttori esportatori cinesi e di importatori comunitari menzionati nella denuncia, la Commissione ha deciso di applicare tecniche di campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»). Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento nonché, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, nonché gli importatori collegati e non collegati, sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, informazioni basilari sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.
- (6) Dopo aver esaminato le informazioni presentate dai produttori esportatori e dagli importatori non collegati nella Comunità, e visto lo scarso livello di collaborazione ottenuto da parte dei produttori esportatori cinesi e dai suddetti importatori non collegati nella Comunità, si è deciso che il campionamento non era necessario.
- (7) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI»), qualora lo desiderassero, i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. La Commissione ha ricevuto domande per ottenere il TEM o il TI da parte di 10 produttori esportatori, mentre altri 2 produttori esportatori hanno presentato domanda per il solo TI.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Ha ricevuto risposte da 3 produttori comunitari denunzianti, 5 importatori non collegati nella Comunità, 12 produttori esportatori i cui impianti di produzione sono situati nella RPC, un importatore collegato nella Comunità e un produttore del paese di riferimento. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una decisione preliminare relativa al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità. Ha inoltre effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

**A. Produttori esportatori**

— Changzhou Hailong Electronics &amp; Light Fixtures Co. Ltd, Changzhou

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU C 138 del 17.5.2000, pag. 8.